

MODALITÀ E CRITERI PER LA VALUTAZIONE DIDATTICA

Ai sensi dell'art. 4.4 del DPR n. 275/1999; art. 1.5 DPR n.122/2009)

(Allegato al Verbale n.2 del Collegio docenti, pag. 61 del Registro dei verbali)

1. Il Collegio docenti nella riunione del giorno 08.09.2011, a norma dell'art. 1.5 del DPR n.122/2009, integra precedenti Delibere, e **definisce le seguenti “modalità e criteri** per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte integrante del piano dell'offerta formativa”.
2. La valutazione didattica configura un **compito di rilevante responsabilità**, carico di peso giuridico e di peso educativo-formativo.
La valutazione infatti “concorre, con la sua finalità anche formativa, e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di **autovalutazione** degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo” (DPR Cit. art.1.3)
3. I criteri di verifica e di valutazione dei processi e dei livelli di apprendimento stabiliti dal Collegio docenti all'inizio dell'anno scolastico, **sono fatti propri dai Consigli di classe** e vincolano tutti i Docenti.
4. La valutazione non è l'espressione di una mera misurazione oggettiva, ma **l'esito dei diversi fattori** che determinano il processo di apprendimento: in primis le strategie didattiche dei Docenti e le caratteristiche dell'Istituto come esplicitate nel Progetto Educativo.
5. Ai sensi della legislazione vigente, ed in particolare al DPR 122/2009 che qui si intende richiamato, la valutazione *in itinere* delle singole discipline del curriculum formativo è affidata al Docente titolare della disciplina e si ispira agli obiettivi formativi stabiliti dagli ordinamenti vigenti, secondo la declinazione condivisa e approvata dal Consiglio di classe.
L'atto deliberativo della valutazione, in sede di scrutinio trimestrale e finale, è sempre collegiale e non solo del singolo docente. **Il voto di profitto si assegna “su proposta” dei singoli Docenti** (art. 2 R.D. 2049/1929) e, se non c'è dissenso, i voti proposti si intendono approvati.
La proposta del voto di profitto da parte del Docente, espressione sintetica di tutti gli elementi di valutazione da esso raccolti nel periodo di riferimento, **si rapporta al profilo complessivo** dello studente alla luce delle valutazioni raccolte dall'intero Consiglio di Classe.
6. Criteri e strumenti di valutazione **sono portati a conoscenza degli allievi**, sia perché abbiano carattere di trasparenza e di maggiore obiettività, sia per consentire agli allievi una realistica autovalutazione circa le proprie potenzialità e punti deboli, rendendo possibile interventi correttivi.
7. I Docenti, per quanto possibile, utilizzeranno **indicatori omogenei e/o comuni** per aree disciplinari in modo da rendere l'atto valutativo il più possibile oggettivo e puntuale. Comunque ogni Docente, nel documento di programmazione didattica annuale, esplicita per le proprie materie anche le modalità e la tipologia di prove, i criteri e i parametri per la valutazione.
8. **I Disturbi Specifici di Apprendimento** non sono classificati come handicap e, di conseguenza, non sono riconducibili alla certificazione di disabilità a norma della L. 104/1992.

Affinché si possano attivare tutte le attenzioni metodologiche e valutative previste dalla normativa, la scuola richiede che la famiglia produca, all'atto della iscrizione, una certificazione di diagnosi DSA rilasciata da struttura pubblica o privata accreditata, formulata a norma delle disposizioni della Regione Lombardia, che documenti le aree interessate da DSA e il grado delle stesse.

Circa le **modalità per la verifica e la valutazione** degli apprendimenti di alunni con certificazione DSA, per l'adozione di idonee modalità metodologico-didattiche, strumenti compensativi e misure dispensative ritenute opportune, si fa riferimento al D.M. n.5669/2011 e alle Linee guida allegate. La valutazione del comportamento non prevede specifiche deroghe.

9. Soprattutto per alcune discipline del curriculum, le verifiche devono essere **ragionevolmente frequenti**, anche riferite a singole parti di unità didattiche, e diversificate nella tipologia. Per il trimestre e il pentamestre il numero di valutazioni significative, di norma, non deve essere inferiore a tre.

A conclusione dei due periodi valutativi il "non classificato" configura casi eccezionali e documentabili (ad esempio assenze in occasione di verifiche programmate, certificazioni mediche per malattia).

Le assenze in occasione di verifiche programmate sono sempre comunicate alla famiglia mediante Registro elettronico ed eventualmente anche sul Libretto scolastico personale; gli insegnanti, all'inizio dell'anno scolastico, comunicano agli allievi modalità e tempi per il recupero delle medesime verifiche.

Per una prova con valutazione gravemente negativa, di norma l'insegnante offre, a tempo opportuno, la **possibilità di recupero**.

Le prove di verifica scritta devono essere corrette e **valutate entro 15 giorni**, consegnate agli allievi (anche in copia) per la presa visione da parte delle famiglie. Il voto assegnato è inserito dall'insegnante sul registro elettronico, ma sarà in visione differita ai genitori per rispettare il dialogo genitori-figli, eventualmente trascritto anche sul Libretto personale.

Per le discipline che comportano la valutazione scritta e grafica, sono da **depositate in Segreteria scolastica** un congruo numero di prove relative ai due quadrimestri.

10. La puntualità e la diligenza degli allievi nella esecuzione e nella consegna delle **esercitazioni assegnate in sede domestica** rientra negli elementi importanti della valutazione sia del profitto che del comportamento (vedi descrittore della relativa delibera del Collegio docenti sulla valutazione del comportamento): tale puntualità e diligenza educa al senso di responsabilità ed introduce alle esigenze di una seria professionalità anche in vista del buon esito dei percorsi universitari. Per esigenze di trasparenza simili comportamenti devono essere puntualmente segnalati anche alla famiglia tramite registro elettronico ed eventualmente mediante Libretto scolastico personale.

11. Nelle verifiche scritte/grafiche e nei colloqui orali ogni insegnante utilizzerà **la scala docimologica** allegata alla programmazione didattica delle proprie discipline e approvata dal Collegio Docenti.

"In considerazione dell'incidenza che hanno le votazioni assegnate per le singole discipline sul punteggio da attribuire quale **credito scolastico** e, di conseguenza, sul voto finale, i docenti, ai fini dell'attribuzione dei voti sia in corso d'anno sia nello scrutinio finale, utilizzano l'intera scala decimale di valutazione" (O.M. 44/2010,14.1).

Pertanto in sede di scrutinio finale dell'anno scolastico il Consiglio di classe, per casi chiaramente meritevoli, e in considerazione che la valutazione finale si configura come sintesi dell'intero processo di apprendimento annuale, **potrà superare eventuali criteri restrittivi** seguiti in itinere (OM 90/2001, art.14.3)

12. Il processo valutativo dei Consigli di classe **distinguerà** tra *valutazione formativa* e *valutazione complessiva*.

La valutazione formativa riguarda le verifiche parziali relative a contenuti circoscritti del processo didattico, ha carattere di continuità, **mira a controllare e regolare** il processo didattico formativo verificandone la validità e l'adeguatezza, in vista di eventuali **aggiustamenti degli obiettivi programmati e/o della metodologia seguita**, per adattare l'azione didattica al cammino della classe e dei singoli allievi; consente agli insegnanti di **impostare le attività di recupero e di rinforzo** per le situazioni "deboli".

13. **La valutazione complessiva** costituisce un momento di sintesi, del singolo insegnante e del Consiglio di classe, che, per ogni allievo, illumina i passi compiuti e da compiere. Si configura come bilancio consuntivo trimestrale/quadrimestrale o annuale del processo educativo-didattico in tutta la sua complessità. Pur facendo riferimento alle diverse misurazioni parziali di prestazioni rilevate in itinere, formulerà un bilancio consuntivo quadrimestrale o annuale del processo educativo-didattico quale sintesi di molteplici componenti.

14. La **“pagellina informativa”** si configura come valutazione formativa: vincola i Docenti a un monitoraggio puntuale del processo di apprendimento, assicura alle famiglie una informazione tempestiva, rende possibile agli allievi una realistica autovalutazione della propria situazione scolastica.

15. **Il voto finale dell'anno scolastico** esprimerà la preparazione complessiva, con riguardo a tutte le componenti o variabili in gioco del processo di insegnamento e apprendimento. In questa fase ogni insegnante definirà la soglia di sufficienza in corrispondenza al raggiungimento degli **obiettivi essenziali**. Tali obiettivi sono individuati in relazione alle caratteristiche del curriculum e allo **specifico profilo che caratterizza l'indirizzo di studio**.

16. Per **altri aspetti specifici** della valutazione, e per la regolamentazione di adempimenti richiesti nella attività didattica, si rimanda ai criteri e procedure formali di cui alle seguenti Delibere del Collegio Docenti:

- a. **Criteri e modalità di svolgimento dello Scrutinio finale**
- b. **Criteri e modalità per il riconoscimento del Credito scolastico e del Credito formativo**
- c. **Tempi e modalità di realizzazione delle iniziative di Recupero**
- d. **Criteri per la valutazione del Comportamento degli studenti**

Milano, 07.09.2017



Il Preside

Rossano Gaboardi
Rossano Gaboardi